



# COMUNITÀ MONTANA GRAN SASSO

Tossicia - TE

Gestione Commissariale D.P.G.R. n. 77 del 11-11-2013

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

### ORIGINALE

N°	11	del registro
----	----	--------------

data	31-10-2020
------	------------

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze consiliare della Comunità in epigrafe è stata adottata la presente deliberazione Commissariale.

PREMESSO:

Che la Legge 23.12.2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) all'art. 2 - comma 187 - ha stabilito che "dal 01.01.2010 lo Stato cessa di finanziare le Comunità Montane";

Che la Corte Costituzionale con sentenza del 25.01.2010 n. 27 ha stabilito che le Comunità Montane rientrano nella sfera di competenza legislativa regionale;

Che la Comunità Montana del Gran Sasso Zona "O" di Tossicia (TE), con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 02.08.2010 n. 92 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 59 del 15.09.2010. è rimasta in vita vedendo aggiungere al proprio comprensorio il territorio del Comune di Arsita;

Che, successivamente, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013, notificato a questo Ente in data 20.11.2013, la Comunità Montana denominata "Gran Sasso" costituita dai Comuni di Arsita, Castel Castagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia è stata soppressa ed è stato nominato Commissario Liquidatore il Dr. Nando Timoteo già Presidente della Comunità Montana stessa.

Che l'art. 1 della L.R. 20 del 09.07.2016 ha previsto che *"I Commissari liquidatori già nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15-quinquies della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) a far data dall'entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari delle Comunità montane sopresse"*.

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020, relativo al *"Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020"*.

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario Straordinario, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020;

DATO ATTO CHE questo Ente è in stato di liquidazione e scioglimento ai sensi del D.P.G.R. n. 77 dell'11.11.13 e che la liquidazione è stata prorogata fino al 31.12.2022 e che pertanto:  
- non risulta possibile l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche;  
- la programmazione triennale del fabbisogno del personale non sarebbe realistica se non in una ipotizzabile generica riduzione del personale derivante dai maturandi pensionamenti e dai prevedibili trasferimenti da parte della Regione Abruzzo;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123"*.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio 2020/2022 con funzione autorizzatoria;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario *armonizzato* 2020-2022 - schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il parere del Revisore dei Conti prot. 773 del 31.10.2020;

VISTA:

La relazione con la quale da parte del Revisore dei Conti viene espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale in conformità a quanto prescritto dall'art. 239 - comma 1 - lett. b) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO:

che l'Ente non eroga servizi a domanda individuale, non dispone di aree di fabbricati da destinare alla residenza o alle attività produttive e terziarie, né risultano costituiti Unioni di Comuni, Aziende Speciali, Consorzi ecc., per cui non è tenuta a produrre gli allegati di cui all'art. 172 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO:

Che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2020 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso sugli atti di Bilancio del Revisore dei Conti;

**DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. Di dare atto che nella programmazione non è prevista la realizzazione di opere/interventi che necessitano di inserimento nell'elenco annuale e nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, così come non è prevista alcuna alienazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.
5. Dare atto che questo Ente è in stato di liquidazione e scioglimento ai sensi del D.P.G.R. n. 77 dell'11.11.13 e che pertanto il Bilancio Pluriennale 2020/2022 viene elaborato tenendo conto della proroga riferita alla liquidazione fino al 31.12.2022;
6. Di trasmettere il presente atto al Tesoriere dell'Ente per quanto di competenza.

***Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs 267 del 18.08.2000.***

***Data: 30-10-2020***

***Il Responsabile del servizio  
PIERGIORGIO POSSENTI***

***Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs 267 del 18.08.2000.***

**Data: 30-10-2020**

**Il Responsabile del servizio  
PIERGIORGIO POSSENTI**

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL Segretario f.f.  
PIERGIORGIO POSSENTI**

**IL Commissario  
NANDO TIMOTEO**

---

**Data 23-11-2020**

**Della sujestesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione all'Albo on line della Comunità Montana  
il giorno 23-11-2020.**

**IL Segretario f.f.  
PIERGIORGIO POSSENTI**

---